



Anno 2020

---

***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
N° 016/020 del 01/10/2020  
Adunanza N° VII^***

**Oggetto: PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI MATRICOLE 16 E 67 –  
MANIFESTAZIONE DI GRADIMENTO DEL DIFENSORE NOMINATO DAI  
DIPENDENTI – ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO DELL'ISTANZA**

*L'anno duemilaventi oggi 01 del mese di ottobre alle ore 17,50 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.*

*Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:*

*Manferto Gianna  
Pavese Maria Luisa  
Degrandi Roberto  
Mandrino Pier Giuseppe  
Vitellini Carmelo Rocco*

*Presidente  
Vice Presidente  
Consigliere  
"  
"*

*costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.*

*con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario  
dott.ssa Pavese Maria Luisa*

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Presidente Prof.ssa Maria Luisa Pavese

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con note del 30/09/2020 con protocollo 00965/2020 e 00966/2020 ad oggetto *“Istanza per concessione patrocinio legale”* (documentazione agli atti presso l’Ufficio Segreteria) i dipendenti matricole n. 16 e 67 hanno richiesto di poter usufruire del patrocinio legale per fatti occorsi in servizio e riconducibili alle proprie mansioni, proponendo contestualmente all’Amministrazione di nominare ambedue, quale proprio difensore di fiducia, l’Avv. Massimo Mussato del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli Via G. Cagna 4.

PREMESSO che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell’Ente al proprio dipendente sin dall’inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) che in sede giurisdizionale (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. II Centrale d’Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011). Sull’argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004);

RICHIAMATO il disposto dell’art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), che riproduce il testo dell’art. 67 *“Patrocinio legale”* del DPR 13 maggio 1987, n. 268 *“Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali”* che espressamente prevede quanto segue:

*“1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*

*2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”.*

RICHIAMATO l'art. 12 CCNL Area II Dirigenza del 12/02/2002 "Patrocinio legale" che riprende in toto il contenuto del richiamato art. 28 CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 67 "Patrocinio legale" del DPR 13 maggio 1987, n. 268

RILEVATO che le condizioni ed i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio legale, nei termini previsti dalla vigente normativa e dagli strumenti di contrattazione collettiva di comparto (nella fattispecie, i richiamati art. 28 CCNL 14/09/2000 e art. 12 CCNL 12/02/2002), sono i seguenti:

- 1) che il procedimento giudiziario sia direttamente connesso a fatti e/o atti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione pubblica esercitata o dell'ufficio rivestito, riconducibili quindi al rapporto di lavoro e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale;
- 2) che nella fattispecie ricorra il requisito dell'assenza di conflitto d'interessi tra il dipendente e la propria Amministrazione;
- 3) che vi sia il gradimento sulla nomina del legale di fiducia;
- 4) che il procedimento si risolva con una sentenza che escluda la responsabilità da parte del dipendente, per dolo o colpa grave, in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio ovvero nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria (Cassazione – sez. Lavoro n. 23904/2007).

RICHIAMATE, in particolare, la disposizione di cui al comma 1 dell'art 28 CCNL 14/09/2000 e al comma 1 dell'art. 12 CCNL dei dirigenti EE.LL 12/02/2002, per la quale l'onere di difesa, da parte dell'Ente, viene assunto *"sin dall'apertura del procedimento"*, nonché quella di cui al comma 2 dei medesimi articoli, che prevede la ripetizione degli oneri sostenuti per la difesa, *"in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave"*;

DATO ATTO che ricorrendo le sopra richiamate condizioni il diritto all'assistenza legale dei dipendenti spetta comunque nella concorrenza di tutte le condizioni di legge richiamate sopra (Corte Conti - Sez. contr. Sardegna, n. 2/2006; Corte Conti – Sez. contr. Veneto, n. 184/2012; Corte Conti, Sez. giur. centr. d'appello n. 441/2011; Cass. Sez. Lavoro n. 23904/2007; TAR Abruzzo n. 108/1997; TAR Veneto n. 1505/1999);

RILEVATO che spetta all'ente accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione o archiviazione intervenuta in fase istruttoria (Cass., SS.UU., 29/05/2009, n.12719; Cass., Sez. Lavoro, 07/06/2010, n.13675; Corte dei Conti, Sezione Lazio 1 febbraio 2011, n.141);

CONSIDERATO che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dai soggetti in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun

conflitto d'interesse tra i dipendenti e l'Ente non rientrando gli ipotizzati reati tra quelli contro la Pubblica Amministrazione.

RITENUTO, pertanto:

- necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dei dipendenti interessati, non sussistendo conflitti di interessi;
- prendere e dare atto che l'Avv. Massimo Mussato del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli Via G. Cagna 4, proposto dai dipendenti quale proprio legale di fiducia nel procedimento penale in parola, risulta essere di gradimento anche all'Amministrazione.

Visto l'articolo 28 del CCNL del 14/09/2000

Visto l'articolo 12 del CCNL 12/02/2002

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”

Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa “

Il Vice Direttore

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI ACCOGLIERE la richiesta di patrocinio legale avanzata con note acquisite al protocollo ai numeri 00965/2020 e 00966/2020 del 30/09/2020 “Richiesta per concessione patrocinio legale”, da parte dei dipendenti matricole n. 16 e n. 67, per atti e fatti dagli stessi posti in essere nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio;

- 3) DI ESPRIMERE il proprio gradimento, ai sensi degli articoli 28 del CCNL del 14/9/2000 e 12 CCNL 12/02/2002 alla nomina da parte dei dipendenti, quale proprio difensore di fiducia, dell'Avv. Massimo Mussato del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli Via G. Cagna 4.
- 4) DI SUBORDINARE, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali a condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave ovvero con archiviazione intervenuta in fase istruttoria e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa.
- 5) DI RISERVARSI di procedere al recupero delle somme eventualmente esborsate con riferimento al procedimento penale per il quale dovesse essere emessa a carico dei dipendenti condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave e ciò in ottemperanza del disposto di cui all'art. 28 del CCNL del 14/9/2000 e all'art. 12 del CCNL 12/02/2002.
- 6) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 7.000,00 mediante imputazione al cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio" del Bilancio 2020 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria.
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 22 della Legge Regionale 12 del 02/08/2017.

*Letto, confermato e sottoscritto*  
*In originale firmato:*

**Il Presidente** F.to Manfredi,

**Il Vice Presidente** F.to Pavese,

**I Consiglieri** F.to Degrandi, F.to Mandrino, F.to Vitellini.

**Il Segretario:** F.to Pavese M. L.

---

Copia per la pubblicazione